

Statuti Associazione CAVAVIVA

I - Definizione

Art. 1 CAVAVIVA è un'associazione senza scopo di lucro, retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e dai presenti statuti. È composta da persone che condividono gli scopi enunciati dall'art.2. La sede sociale si trova alle cave di marmo di Arzo.

II - Scopi

Art. 2 L'Associazione CAVAVIVA si costituisce per cooperare alla gestione di eventi culturali e di manifestazioni che si svolgeranno presso le Cave di marmo di Arzo, per il tramite di Valentina Rossi, mandataria del Patriziato di Arzo.

L'Associazione si prefigge di cooperare tramite la responsabile di eventi in cava (*Valentina Rossi*) e di gestire, promuovere, sostenere eventi in collaborazione con lei, nell'ambito di ricerca fondi, iniziative e opportunità di scambio culturale con altre associazioni, enti, fondazioni o privati che condividano gli scopi dell'Associazione CAVAVIVA.

L'Associazione intende anche arricchire lo scambio culturale e artistico nella regione, nel cantone e oltre, in Svizzera e all'estero, sempre in appoggio a Valentina Rossi e ai suoi partenariati.

III - Membri

Art. 3 Possono divenire membri dell'Associazione CAVAVIVA le persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi al punto 2. L'acquisizione della qualità di membro deve essere ratificata dal comitato che ha altresì la competenza di privare della qualità di membro chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

IV - Organi

Art. 4 Gli organi dell'Associazione CAVAVIVA sono:

- a) **L'assemblea**
- b) **Il comitato**
- c) **L'organo di revisione**

a) **L'assemblea**

Art. 5 L'assemblea è il massimo organo dell'Associazione. Essa può deliberare su qualsiasi questione o oggetto nella misura in cui la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al comitato in carica.

Restano riservate alla competenza dell'assemblea:

1. la modifica degli statuti
2. la nomina e la revoca del comitato
3. la nomina dell'organo di revisione
4. la discussione e l'approvazione del rapporto annuale di attività e quello finanziario alla luce dei rapporti del cassiere e dei revisori dei conti

Art. 6 All'assemblea, a ogni membro dell'Associazione, giuridico o fisico, compete un voto. Le decisioni dell'assemblea hanno validi effetti solo se sono prese contemporaneamente a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve:

1. essere inserito nell'ordine del giorno
2. pronunciato, in una prima fase, solo se c'è il consenso dei 3/4 dei membri dell'Associazione
3. se non si raggiunge il quorum, dai 3/4 dei membri presenti a una seconda convocazione dell'assemblea

Art. 7 L'assemblea è convocata di regola una volta all'anno. Un'assemblea straordinaria può essere convocata quando l'assemblea stessa o il comitato lo decidono. Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.

b) **Il comitato**

Art. 8 Il comitato dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'assemblea non è riservata e in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al comitato.

Rientrano nelle competenze del comitato la pianificazione e gestione delle attività dell'Associazione secondo l'art. 2 dei presenti statuti.

Il comitato rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, inoltre attribuisce al suo interno i compiti a carico dei singoli membri.

Art. 9 Il comitato si compone di un numero di almeno 3 membri e al massimo 7, il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dell'assemblea. Tutte le persone fisiche dell'Associazione CAVAVIVA possono essere elette quali membri del comitato. Il comitato si organizza autonomamente, ma è comunque tenuto ad avvalersi di un/una segretario/a e un/una cassiere/a. Esso può deliberare a maggioranza.

Nomina membri del comitato:

Gardi Hutter, Arzo

Annamaria Lupi, Besazio

Gabriele Cantoni, Coldrerio

c) L'organo di revisione

Art. 10 L'assemblea nomina l'organo di revisione. L'organo di revisione è composto da almeno due persone e un subentrante. L'organo di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile. Esamina i conti annuali, sui quali riferisce per iscritto all'assemblea ordinaria.

Nomina revisori:

Simona Peverelli, Meride

Veronica Sanchez, Lugano

Subentrante Alessio Longo, Tremona

V - Finanze

Art. 11 L'Associazione CAVAVIVA finanzia le sue attività tramite eventi e contributi di istituzioni, fondazioni, persone giuridiche e fisiche, enti o aziende.

Art. 12 Quote sociali:

le quote sociali annuali vengono stabilite in CHF 40 per persone fisiche, CHF 50 per nucleo familiare,

CHF 100 per persone giuridiche.

Art. 13 La responsabilità personale dei membri è esclusa.

VI - Disposizioni finali

Art. 14 In caso di scioglimento dell'Associazione i beni finanziari e materiali saranno devoluti in favore di un progetto con scopi analoghi.

I presenti statuti sono approvati dall'assemblea costitutiva del 17.06.2017.

In rappresentanza di CAVAVIVA,

I responsabili del progetto

Annamaria Lupi
Segretaria dell'Associazione

Gabriele Cantoni
Comunicazione, PR e fundraising